



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

**REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA PER LA
CONCESSIONE CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO
DELLA GARANZIA CONFIDI E IN CONTO CANONI
A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA**

PREMESSA

Operazioni di locazione finanziaria

L'Artigiancassa Spa (successivamente Artigiancassa) gestisce su concessione della Regione Liguria (successivamente Regione), le agevolazioni per:

- 1) contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane;
- 2) contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi.

La misura dei contributi non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il contributo in conto canoni e per il contributo sulla garanzia - entrambi a valere sui fondi della programmazione comunitaria - sono espressamente normate al successivo paragrafo 10 ed oggetto di apposita domanda (all.2)

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati ad agevolare i finanziamenti della generalità delle imprese artigiane.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Società e Banche autorizzati ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, le Società di locazione finanziaria (successivamente Società), iscritte nell'Elenco speciale di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385 - versione aggiornata al Decreto Legislativo 12/5/2015 n. 72 art.106 - Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche (successivamente Società), che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

Il presente Regolamento è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente Regolamento, è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
- b) le imprese iscritte nel "Registro Imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Società;

Sono escluse dagli interventi agevolativi: le imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 1.

2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo

La domanda di ammissione dell'operazione di locazione finanziaria ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana o dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese nonché dalla Società per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica cartacea (all. n. 2) o il software messo a disposizione da Artigiancassa sul proprio sito istituzionale.

Nel caso di utilizzo del software l'originale cartaceo, stampato dalla procedura informatica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Sia la modulistica cartacea che l'originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovranno essere trasmessi dalla Società alla Sede Regionale Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data del primo canone periodico di importo costante, ovvero di 12 mesi per l'impresa iscritta al solo Registro Imprese.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda, compilata dall'impresa artigiana ovvero dall'impresa iscritta al solo Registro delle imprese, è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo Artigiano o al Registro Imprese; in quest'ultimo caso, l'impresa dovrà sottoscrivere nella domanda stessa l'impegno a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per la Liguria, per il tramite della Società, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione delle agevolazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione dello loro singola destinazione, nel caso di operazione di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre Artigiancassa, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 150.000 euro, presenta richiesta di documentazione antimafia alla Prefettura competente ai sensi dell'art 91 del D.lgs n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 2187/2012. A tal fine il rappresentante legale dell'impresa ha l'obbligo di fornire ad Artigiancassa le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1/A e 1/B pubblicati sul sito www.artigiancassa.it in appendice al presente Regolamento.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazione, Artigiancassa comunica alla Società finanziatrice ed all'impresa beneficiaria, in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 56 del 25/11/2009, il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento - Documentazione

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), funzionale all'attività artigiana svolta dall'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio;
- b) macchine, attrezzature ed automezzi (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi¹, ovvero usati nel rispetto del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio.

¹ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla ditta fornitrice.

Nel caso di operazione di locazione finanziaria avente per oggetto macchine, attrezzature ed automezzi usati, ai sensi del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta delle macchine, attrezzature ed automezzi e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo delle macchine, attrezzature ed automezzi usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchine, attrezzature ed automezzi simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche delle macchine, attrezzature ed automezzi usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle altre agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

La dichiarata e documentata destinazione del bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria deve essere mantenuta per l'intera durata dell'agevolazione, pena la revoca del contributo.

L'operazione può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1407/2013 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora cumulativamente non sia superata l'intensità massima agevolativa fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

4. Condizioni di stipula

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Società finanziatrice.

Il rischio dell'operazione di locazione finanziaria è a completo carico della Società di Leasing.

Il pagamento anticipato dei canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a cinque anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a sei mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a cinque anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a dodici mesi.

5. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile ai contributi è pari al valore del bene – al netto d'imposte, tasse, oneri accessori e spese – diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa², tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 10.000,00.

² L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa è stabilito in € 500.000,00 ancorché l'importo del contratto di locazione finanziaria sia superiore. Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in € 60.000,00 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/03, il predetto importo ammissibile al contributo in conto canoni si determinano moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

6. Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale di Valutazione di cui all'art. 61, comma 5, della legge regionale n. 3/03.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere forniti dalla Società ovvero dall' Impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi alla data della delibera è data comunicazione da Artigiancassa alla Società finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'ammissione ai contributi.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare saranno comunicate da Artigiancassa all'impresa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza sarà data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

7. Misura del contributo in conto canoni

Per la quota della locazione finanziaria ammessa, il contributo in conto canoni è pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2,00%. Il contributo non può essere in ogni caso superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata risultante nella domanda di agevolazione.

Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

La misura del tasso di riferimento è resa pubblica nel sito Internet:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

8. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a:

- a) dieci anni, se riguarda beni immobili;
- b) cinque anni, se riguarda beni mobili.

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento bancario, effettuata ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"³.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico d'importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente all'Impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

³ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – GUUE L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. Le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione "de minimis" e la dichiarazione stessa, che costituisce parte integrante della richiesta dell'agevolazione sono contenute nell'All. B). La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del leasing, revoca del leasing.

La Società finanziatrice in ogni caso ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto comunque a conoscenza.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di leasing .

10. Contributo per riduzione dei costi di garanzia.

L'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni deve essere garantito da un Confidi, così come definito dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326/2003 - in una misura pari o superiore al 50% pertanto la domanda dovrà contenere anche la richiesta di contributo a riduzione del costo della garanzia sostenuto.

Il contributo per la riduzione dei costi della garanzia è pari allo 0,5% annuo dell'importo dell'operazione con un massimo di 5 anni.⁴

Tale contributo è erogato in unica soluzione attualizzato con le modalità di cui al precedente paragrafo 9.

La domanda dovrà contenere l'attestazione da parte del Confidi dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁵

11. Controlli - Revoca del contributo in conto canoni o per riduzione del costo della garanzia

Artigiancassa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la

⁴ Nel caso in cui la durata del finanziamento preveda una frazione di anno, per la frazione di anno il contributo sarà corrisposto proporzionalmente.

⁵ Il costo della garanzia è costituito dalle commissioni di garanzia e dai costi accessori connessi con esclusione delle azioni e/o delle quote sociali.

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società, sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'operazione di locazione finanziaria ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art.36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Nei casi di contributo indebitamente percepito, gli interessi applicabili sono da calcolare al tasso ufficiale di riferimento per il periodo compreso tra la data di liquidazione del contributo (o della parte non spettante) e quella di definizione della conseguente rettifica da parte dei competenti uffici.

Nel solo caso in cui la revoca, a seguito di relazione di visita ispettiva, evidenzia un fatto imputabile all'impresa, tali interessi saranno calcolati con una maggiorazione di 5 p.p. al tasso di riferimento

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'art. 9, comma 5, del D.Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.

12.Trattamento fiscale e tributario

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto della relativa erogazione.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

13.Decorrenza

La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede Regionale Artigiancassa dal 1 Febbraio 2016.